



# Statuti delle Olimpiadi della scienza

Versione del 02. luglio 2022

## I. Nome, sede legale e scopo

### Art. 1 Nome

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata "Olimpiadi della scienza" (OS).

<sup>2</sup> Il nome dell'associazione viene tradotto in "Olympiades de la science" (OS), "Wissenschafts-Olympiade" (WO) oppure "Science Olympiad" (SO).

<sup>3</sup> Le Olimpiadi della scienza hanno condotto le loro attività sotto i nomi "Association des Olympiades Scientifiques Suisses"(AOSS), "Associazione Olimpiadi Scientifiche Svizzere"(AOSS) e "Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden" (VSWO) fino al 13 settembre 2018.

### Art. 2 Sede

La sede legale e il luogo di giurisdizione delle Olimpiadi della scienza è Berna.

### Art. 3 Scopo

<sup>1</sup> Le Olimpiadi della scienza sono apolitiche e aconfessionali e non hanno scopo di lucro.

<sup>2</sup> Lo scopo delle Olimpiadi della scienza è quello di sostenere tutti i membri nell'organizzazione e nello svolgimento delle Olimpiadi della scienza in Svizzera e nella partecipazione alle Olimpiadi internazionali della scienza.

<sup>3</sup> La missione delle Olimpiadi della scienza definisce i suoi obiettivi strategici. Questi servono a soddisfare lo scopo.

## II. Membri

### Art. 4 Membri ordinari

<sup>1</sup> Le associazioni e le organizzazioni che organizzano la partecipazione della Svizzera alle Olimpiadi internazionali della scienza possono diventare membri ordinari delle Olimpiadi della scienza.

<sup>2</sup> L'appartenenza inizia con l'accettazione alle Olimpiadi della scienza e termina con le dimissioni o l'espulsione dalle Olimpiadi della scienza.

### Art. 5 Membri associati

<sup>1</sup> Le associazioni e le organizzazioni che organizzano la partecipazione della Svizzera alle Olimpiadi internazionali della scienza possono diventare membri associati delle Olimpiadi della scienza.

<sup>2</sup> I membri associati hanno un contratto di associazione che regola i servizi tra le Olimpiadi della scienza e questo membro. La portata dei servizi descritti nel contratto di associazione deve essere inferiore a quella dei membri ordinari.

<sup>3</sup> Il contratto di associazione è valido ogni volta per un anno e si rinnova tacitamente per un altro anno se non viene disdetto da una delle parti tre mesi prima della sua scadenza.

<sup>4</sup> L'adesione associata inizia e termina con la durata del contratto.

#### Art. 6 Registrazione

<sup>1</sup> Le associazioni o le organizzazioni che desiderano diventare membri delle Olimpiadi della scienza devono fare domanda di adesione per iscritto e presentarla al comitato.

<sup>2</sup> Il comitato considera la domanda e fa una raccomandazione all'Assemblea dei soci.

<sup>3</sup> L'ammissione dei membri sarà effettuata dall'Assemblea dei soci. L'ammissione all'associazione avverrà con l'accettazione della domanda da parte della maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei soci.

<sup>4</sup> Di regola, i nuovi membri sono ammessi come membri associati. L'Assemblea dei soci può effettuare delle eccezioni.

#### Art. 7 Uscita

Le dimissioni dall'associazione sono possibili in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato.

#### Art. 8 Esclusione

<sup>1</sup> Il comitato può espellere un membro dall'associazione con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto.

<sup>2</sup> L'esclusione non è possibile se un membro ordinario organizza la partecipazione della Svizzera ad un'Olimpiade internazionale della scienza e vi partecipa con una squadra.

### III. Organizzazione

#### Art. 9 Organi

Le Olimpiadi della scienza hanno i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci
- b) Comitato
- c) Ufficio di revisione (revisori dei conti)
- d) Ufficio dell'associazione

#### Art. 10 Periodo contabile

Il periodo contabile inizia il 1° ottobre di ogni anno civile.

#### a) Assemblea dei soci

#### Art. 11 Compiti e competenze

<sup>1</sup> L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Questa è composta dai delegati dei membri ordinari.

<sup>2</sup> L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) Elezione del comitato
- b) Elezione dei revisori dei conti
- c) Accettazione e approvazione del bilancio annuale, della relazione dei revisori dei conti e del budget
- d) Gestione dei ricorsi dei membri non ammessi o esclusi
- e) Modifica degli statuti dell'associazione
- f) Scioglimento dell'associazione o approvazione di una fusione dell'associazione

<sup>3</sup> L'Assemblea dei soci può delegare compiti al comitato o all'ufficio dell'associazione e può ritirare compiti al comitato o all'ufficio dell'associazione in qualsiasi momento.

<sup>4</sup> Le riunioni dell'associazione possono essere tenute digitalmente, per telefono o videoconferenza, così come fisicamente in loco.

## Art. 12      **Assemblea dei soci ordinaria**

In ogni periodo contabile vi sono almeno due riunioni ordinarie dell'associazione.

## Art. 13      **Assemblea dei soci straordinaria**

Le riunioni straordinarie dell'associazione devono essere convocate annunciando le mozioni

- a) su richiesta del comitato;
- b) su richiesta scritta di un membro ordinario.

## Art. 14      **Convocazione**

<sup>1</sup> Tutti i membri sono invitati all'Assemblea dei soci per iscritto o per e-mail. L'invito è inviato almeno 28 giorni prima della data della Assemblea dei soci. Un ordine del giorno è allegato all'invito.

<sup>2</sup> Il comitato è responsabile della convocazione dell'Assemblea dei soci e della determinazione dell'ordine del giorno.

## Art. 15      **Conduzione**

Il presidente presiede l'Assemblea dei soci. Il comitato è responsabile di tenere un verbale.

## Art. 16      **Quorum**

Qualsiasi Assemblea dei soci debitamente convocata raggiungerà il quorum se almeno la metà di tutti i membri ordinari è rappresentata.

## Art. 17      **Approvazione di risoluzioni**

<sup>1</sup> Ogni membro ordinario ha un voto alla Assemblea dei soci, tutti gli altri partecipanti non hanno diritto di voto. Non è possibile la rappresentanza da parte di un altro membro ordinario.

<sup>2</sup> Le risoluzioni sono approvate dalla maggioranza relativa dei voti validi espressi. In caso di parità, la mozione si considera respinta. Su richiesta, le risoluzioni saranno votate a scrutinio segreto.

<sup>3</sup> L'Assemblea dei soci può deliberare tramite lettera circolare (elettronicamente o per posta). Le risoluzioni vengono adottate se la maggioranza di tutti i membri ordinari - rappresentati dai

presidenti o dai loro delegati - approva per iscritto la risoluzione o la rifiuta e nessun membro ordinario richiede la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria entro due settimane dalla richiesta.

## Art. 18 Ricorso

<sup>1</sup> Contro una decisione presa, l'ufficio dell'associazione può presentare un unico ricorso.

<sup>2</sup> Il comitato deve riprendere l'oggetto in questione nella sua prossima Assemblea dei soci. Di regola, rivaluta l'oggetto in questione con l'ufficio dell'associazione e decide se ritornare su questo punto nella prossima Assemblea dei soci.

<sup>3</sup> Il comitato può determinare misure transitorie riguardo a questa attività, le quali però non possono durare oltre la prossima Assemblea dei soci.

## b) Comitato

### Art. 19 Elezione

<sup>1</sup> Ogni membro ordinario non può fornire più di un delegato come membro del comitato.

<sup>2</sup> Il comitato è composto da almeno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere.

<sup>3</sup> Un membro ordinario può nominare un delegato ogni volta che lo desidera.

<sup>4</sup> Un membro ordinario può detenere la presidenza per un massimo di cinque mandati consecutivi.

<sup>5</sup> Ad eccezione del presidente e del tesoriere, il comitato si costituisce da sé<sup>1</sup>.

<sup>6</sup> L'Assemblea dei soci elegge con un mandato di un anno il presidente, il tesoriere e gli altri membri del comitato, di regola durante la prima Assemblea dei soci di ogni periodo contabile.

<sup>7</sup> Le elezioni suppletive possono essere tenute eccezionalmente durante la seconda Assemblea dei soci e sono valide fino alla prossima Assemblea dei soci nel periodo contabile successivo.

### Art. 20 Compiti

<sup>1</sup> Il comitato ha i seguenti compiti:

- a) Gestire le attività dell'associazione
- b) Rappresentare l'associazione verso l'esterno
- c) Svolgere tutti i compiti assegnatigli dall'Assemblea dei soci
- d) Fissare la missione e gli obiettivi strategici delle Olimpiadi della scienza e monitorarne il raggiungimento.

<sup>2</sup> Il comitato elegge e gestisce anche il direttore dell'ufficio dell'associazione.

<sup>3</sup> Ulteriori compiti e competenze sono regolati in dettaglio in un cahier des charges. L'Assemblea dei soci approva i punti ivi contenuti e le loro eventuali modifiche.

---

<sup>1</sup> Ad eccezione del presidente e del tesoriere, il comitato può distribuire le cariche da solo.

<sup>4</sup> Il comitato può formare commissioni per compiti speciali e delegare loro singoli compiti. Questi sono sotto la supervisione del comitato.

<sup>5</sup> Il comitato può delegare compiti dell'associazione ad altre organizzazioni.

<sup>6</sup> Il comitato può richiedere di ispezionare qualsiasi attività delle Olimpiadi della scienza in qualsiasi momento. Può chiedere pareri e rapporti all'ufficio dell'associazione.

## Art. 21 Riunioni

<sup>1</sup> Le riunioni del comitato si tengono secondo necessità, ma almeno una volta prima di ogni Assemblea dei soci. Le riunioni sono presiedute dal presidente. Viene tenuto un verbale.

<sup>2</sup> Le riunioni del comitato possono essere tenute digitalmente, per telefono o videoconferenza, così come fisicamente in una riunione in loco.

<sup>3</sup> Di regola, l'ufficio e i membri associati sono invitati a partecipare senza diritto di voto. Il comitato può decidere delle eccezioni e invitare degli ospiti.

## Art. 22 Risoluzione

<sup>1</sup> Il comitato raggiunge un quorum se più della metà dei membri del comitato sono presenti. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

<sup>2</sup> Ogni membro del comitato ha un voto.

<sup>3</sup> Le risoluzioni sono approvate dalla maggioranza relativa dei voti validi espressi.

<sup>4</sup> Se i membri del comitato non sono in grado di partecipare ad una riunione del comitato, devono cercare di organizzare un sostituto all'interno della loro associazione. Questo sostituto ha gli stessi diritti di voto del membro di comitato rappresentato.

<sup>5</sup> Il comitato può deliberare tramite lettera circolare (elettronica o per posta). Le risoluzioni vengono adottate se la maggioranza di tutti i membri del comitato approva o respinge la risoluzione per iscritto e nessun membro del comitato richiede la convocazione di una riunione straordinaria entro una settimana dalla richiesta.

## c) Revisori dei conti

### Art. 23 Elezione

<sup>1</sup> I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei soci per un mandato di un anno con possibilità di rielezione.

<sup>2</sup> Un membro del comitato non può essere allo stesso tempo membro dei revisori dei conti.

### Art. 24 Compiti dei revisori dei conti

Il/la revisori dei conti:

- a) controlla i conti annuali dell'associazione;
- b) presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta sulle finanze e sulla contabilità.

## d) Ufficio dell'associazione

### Art. 25 Compiti e competenze

<sup>1</sup> L'Ufficio dell'associazione delle Olimpiadi della scienza svolge compiti nei settori management, raccolta fondi, comunicazione e amministrazione.

<sup>2</sup> Le prestazioni che l'ufficio dell'associazione deve fornire sono determinate dall'Assemblea dei soci.

## IV. Finanze

### Art. 26 Regolamento finanziario

<sup>1</sup> Il regolamento finanziario disciplina le questioni finanziarie delle Olimpiadi della scienza e le competenze del comitato e dell'ufficio dell'associazione, oltre agli statuti e ad altri regolamenti.

<sup>2</sup> Il comitato può approvare modifiche al regolamento finanziario durante una riunione del comitato.

<sup>3</sup> L'Assemblea dei soci può controllare il regolamento finanziario in qualsiasi momento.

### Art. 27 Tassa d'iscrizione

L'Assemblea dei soci può stabilire una quota di adesione.

### Art. 28 Mezzi

L'associazione è finanziata da quote associative, contributi volontari e altre entrate.

### Art. 29 Responsabilità

<sup>1</sup> Per tutte le passività dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione.

<sup>2</sup> Qualsiasi responsabilità del comitato o dei singoli membri è esclusa.

### Art. 30 Contabilità

Viene mantenuto un sistema di contabilità indipendente con conti propri.

## V. Modifica degli statuti, fusione e scioglimento

### Art. 31 Modifica degli statuti dell'associazione

I presenti statuti possono essere modificati dall'Assemblea dei soci. Questo richiede l'approvazione dei due terzi dei membri ordinari presenti.

### Art. 32 Fusione

Una fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, la quale è esente da imposizione fiscale a causa del suo status di non profit o di scopo pubblico. Questo richiede l'approvazione dei due terzi dei membri ordinari presenti.

### Art. 33 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione avviene

- a) per risoluzione dell'Assemblea dei soci, se almeno due terzi dei membri ordinari presenti sono d'accordo;
- b) se lo scopo dell'associazione non può più essere soddisfatto.

#### Art. 34 Liquidazione

La liquidazione sarà effettuata dal comitato, a meno che l'Assemblea dei soci non nomini dei liquidatori speciali.

#### Art. 35 Beni dell'associazione

<sup>1</sup> In caso di scioglimento, gli utili e il capitale saranno trasferiti a un'altra persona giuridica domiciliata in Svizzera, la quale sia esente da imposte a causa del suo scopo pubblico o di beneficenza.

<sup>2</sup> I membri non hanno alcun diritto sui beni dell'associazione.

### VI. Disposizioni finali

#### Art. 36 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati adottati dall'Assemblea dei soci del 27. maggio 2021 e sostituiscono la versione dell'11. giugno 2020. Sono disponibili in italiano, francese, tedesco e inglese. La versione valida a fini legali è la versione in tedesco.